



26788.20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**QUINTA SEZIONE CIVILE**

Oggetto:  
impugnazione di  
una cartella di  
pagamento IRPEF,  
2004

Composta da

Ettore Cirillo - Presidente -

Andreina Giudicepietro - Consigliere -

Rosita D'Angiolella - Consigliere -

Riccardo Guida - Consigliere rel. -

Marcello M. Fracanzani - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 14060/2013

Cron. 26788

UC - 09/09/2020

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 14060/2013 R.G. proposto da

(omissis) SPA (già (omissis) SPA), rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis).

- ricorrente principale -

contro

(omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) (omissis), con domicilio eletto presso di lui in (omissis) (c/o studio legale avv. (omissis)).

- controricorrente -

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

- controricorrente, ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sezione n. 40, n. 233/40/2012, pronunciata il 30/03/2012, depositata il 28/05/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 settembre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

26788  
2020

**Rilevato che:**

1. , (omissis) . propose ricorso, contro (omissis) Spa e Agenzia delle entrate, avverso una cartella di pagamento IRPEF, 2004, di euro 24.817,34, facendo valere il vizio di notifica, la mancanza di sottoscrizione ed il difetto di motivazione della cartella;

2. la Commissione tributaria provinciale di Latina (sentenza n. 271/03/2009) accolse il ricorso, con decisione che, sugli appelli delle parti soccombenti, nel contraddittorio del contribuente, è stata confermata dalla Commissione regionale, la quale ha rilevato la nullità, anzi l'inesistenza, della notifica della cartella che è stata effettuata a mani della madre del contribuente ( (omissis) ), testualmente «persona non convivente e a un indirizzo diverso», «tenuto conto che la sig.ra (omissis) abita al n. 92, mentre il contribuente abita al n. 92 bis di Latina.» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

3. (omissis) Spa (in seguito: «(omissis)») ricorre, con due motivi, per la cassazione di questa sentenza; il contribuente resiste con controricorso; l'Agenzia resiste con controricorso, nel quale articola ricorso incidentale, con tre motivi;

**Considerato che:**

a. preliminarmente, si rileva che sono prive di fondamento le seguenti eccezioni del contribuente d'inammissibilità del ricorso per cassazione di (omissis), e cioè: (a) che quest'ultima non sarebbe legittimata a fare valere doglianze ed eccezioni per conto dell'Agenzia delle entrate, nei confronti della quale la sentenza d'appello sarebbe passata in giudicato, in difetto di tempestivo ricorso per cassazione proposto dall'ente impositore; (b) che, in relazione all'art. 360-*bis*, cod. proc. civ., la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi del ricorso non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; (c) che la ricorrente ha ommesso di trascrivere i documenti richiamati nel ricorso al fine di consentire alla Corte di esaminarli;

dal primo punto di vista, si rileva che l'allegazione, da parte di (omissis) di uno o più motivi d'impugnazione che riguardano l'Amministrazione



finanziaria, semmai, sarebbe causa d'inammissibilità della singola doglianza, non anche dell'intero ricorso per cassazione dell'Agente della riscossione (al riguardo cfr. *infra* § 1.1.); il secondo aspetto è superato alla luce dell'esito dell'esame dei motivi d'impugnazione, come si dirà appresso; il ricorso, infine, soddisfa il principio dell'autosufficienza (art. 366, cod. proc. civ.);


1. con il primo motivo del ricorso principale [«I – *Error in procedendo* per violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 cpc comma 1 n. 4 e n. 5 cpc»], (omissis) censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata su tutti i motivi dell'appello principale dell'Agente della riscossione e su tutti i motivi dell'appello incidentale dell'ente impositore, con particolare riferimento all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate;

1.1. il motivo, nella sua complessa articolazione, è fondato nei termini appresso precisati.

inammissibile, per carenza d'interesse ad agire, si appalesa la doglianza di (omissis) d'omessa pronuncia, da parte del giudice d'appello, del difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore;

per il resto, la sentenza è nulla per carenza assoluta di motivazione perché, senza indicare le ragioni che la sorreggono, si limita a condividere la decisione di primo grado.

2. con il secondo motivo [«III (*recte* "II" n.d.r.) – Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e in particolare degli art. 26 DPR 602/73 art. 65 D.L. 112/99 art. 12 D.Lgs 46/99 e dell'art. 60 DPR 600/73 art. 148 cpc (Art. 360 Comma 1 n. 3 c.p.c.)»], (omissis) premette che la notifica della cartella è stata effettuata presso la residenza indicata dall'ente impositore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, «a mani», in « (omissis) », a mezzo dell'ufficiale dell'Agente (sig.ra (omissis) ), in data 17/07/2008, e consegnata, in assenza del destinatario, in busta sigillata, alla sig.ra (omissis) , qualificatasi madre del contribuente e anche «altra convivente addetta alla casa», la quale ha sottoscritto la relata, unitamente all'ufficiale, che ha anche provveduto a spedire la raccomandata, come si evince dalla copia



conforme della relata di notifica della cartella, prodotta negli atti del giudizio;

imputa alla C.T.R. di non avere considerato che, per costante giurisprudenza di legittimità, anche a volere ritenere (per assurdo) nulla la notifica della cartella, quest'ultima è stata comunque portata a conoscenza del destinatario, per averla ritirata la madre del medesimo, qualificatasi come convivente addetta alla casa, ferma comunque la sanatoria della notifica che abbia raggiunto il suo scopo (art. 156, cod. proc. civ.), nonché la sanatoria derivante dalla tempestiva proposizione del ricorso, ad opera del contribuente, il quale, nella specie, ha anche prodotto, tra gli allegati nel fascicolo di primo grado, l'originale della cartella, della cui notifica ha invocato l'inesistenza;

2.1. il motivo è fondato;

per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. 30/10/2018, n. 27561; conf.: 05/03/2019, n. 6417): «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.»;

la C.T.R. non ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto, nel senso che ha ommesso di riconoscere che la tempestiva impugnazione dell'atto, da parte del contribuente, aveva comunque determinato la sanatoria della (asserita) nullità della notifica della cartella medesima;

3. con il primo motivo del ricorso incidentale [«1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973 nonché degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l'Agenzia censura la sentenza impugnata per essersi soffermata sulla notifica della cartella di pagamento senza considerare che detta



cartella era stata tempestivamente impugnata dal contribuente (con ricorso del 24/10/2008), il che ha sanato ogni asserita nullità;

4. con il secondo motivo [«2. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 36, 53 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'articolo 132 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.»], l'Agenzia si duole della nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione o per motivazione c.d. apparente in quanto, laddove la C.T.R. afferma: «La decisione e la motivazione di primo grado non meritano censura e vanno confermate, mentre gli appelli devono essere respinti», in realtà viene omessa l'indicazione delle ragioni - diverse dal vizio di notifica della cartella di pagamento - per le quali è stata confermata la pronuncia di primo grado;

5. con il terzo motivo [«3. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Motivazione apparente.»], l'Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere esposto alcuna motivazione a sostegno del rigetto dell'appello incidentale dell'ente impositore, con il quale la sentenza di primo grado era impugnata sotto diversi profili;

6. i tre motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia restano assorbiti dall'accoglimento del ricorso principale di (omissis);

7. ne consegue che, accolto il ricorso principale di (omissis) ed assorbito quello incidentale dell'Agenzia, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, la quale riesaminerà la controversia attenendosi all'enunciato principio di diritto, in tema di sanatoria della nullità della notifica della cartella, e liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità;

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso principale di (omissis), dichiara assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 09 settembre 2020

Il Presidente

(Ettore Cirillo)

Depositato in Cancelleria  
25 NOV. 2020  
Oggi, .....  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Ursale



r.g. n. 14060/2013  
Cons. est. Riccardo Guida